



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/10/2025 (punto N 21)

Delibera

N 1501

del 20/10/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Recepimento del "Piano di gestione nazionale per la Pavoncella (Vanellus vanellus)" - 2025/2026

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione";

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1° marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005";

Visto l'articolo 18, comma 1 della legge 157/1992 che stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;

Visto l'articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992, introdotto dall'art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

Visto il documento "Piano di gestione nazionale per la Pavoncella (*Vanellus vanellus*)" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 ottobre 2025 redatto da ISPRA;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 739 del 09.06.2025 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2025/2026;

Richiamati:

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici" di seguito chiamata "guida interpretativa";
- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell'anno;

- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 25 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2023/2024 e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uffici regionali;
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un apposito portale a disposizione di ISPRA;

Considerato che:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio per il prelievo della specie pavoncella;
- la specie è classificata “Near threatened” dall’IUCN, ma la relativa scheda IUCN dimostra che il prelievo venatorio non è un fattore di maggiore criticità per la specie medesima ;
- la citata “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito chiamata “guida interpretativa” prevede con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia insoddisfacente, che: *“2.4.24. (...) il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all’obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente. 2.4.25 Il problema dell’opportunità di autorizzare la prosecuzione della caccia di specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente è stato posto durante le discussioni relative all’ultima modifica dell’allegato II della direttiva proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva “Uccelli selvatici” presentata dalla Commissione nel 1999 si afferma che nel caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino. 2.4.26 I piani di gestione diretti al ripristino dei livelli di popolazione delle specie devono essere applicati a tutte le popolazioni, sia periferiche che centrali. In effetti, le popolazioni periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel processo di adattamento delle specie all’evoluzione ambientale, processo che, in ambito europeo, risulta fondamentale. Inoltre tali piani possono essere elaborati a differenti livelli territoriali (ad esempio a livello comunitario, nazionale o locale)”*;
- la popolazione nidificante di Pavoncella appare stabile o in leggero aumento e la popolazione svernante risulta stabile (Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana. 2 – C.O.T.);
- la popolazione svernante in Europa è stimata in 1.590.000-2.580.000 individui (Dati IUCN);
- il numero degli abbattimenti dichiarati in Regione Toscana nei tesserini venatori (inclusi quelli provenienti dal tesserino elettronico della recente APP “Toscaccia”) varia nelle diverse stagioni (tranne quelle ove il prelievo è stato sospeso in virtù di provvedimenti sospensivi del Tribunale Amministrativo Regionale) fra 791 e 2855 capi, con una media di 1335 individui negli ultimi 10 anni in cui la caccia è stata consentita per tutta la stagione;
- la migrazione prenuziale della pavoncella, indicata dai “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” inizia dalla terza decade di gennaio (JAN3) e quindi, sulla base dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE (ove è stabilita la legittimità dell’utilizzo della decade di sovrapposizione) è possibile autorizzare un prelievo venatorio fino al 31 gennaio, anche in virtù del fatto che si autorizza comunque un prelievo numerico limitato e che quindi la caccia viene sospesa al raggiungimento di tale limite;

- il principio di precauzione deve armonizzarsi con il principio di proporzionalità, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia (T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I), sentenza n. 1225/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, decisione 3 ottobre 2019 n. 6655);

- il piano di gestione nazionale citato prevede che *“In considerazione dello stato di conservazione internazionale e della necessità di adottare misure di conservazione e di miglioramento degli habitat in tempi brevi, si propone un prelievo venatorio contingentato nei tre anni successivi all'entrata in vigore del piano di gestione. In questi tre anni il prelievo in ciascuna regione deve prevedere il non superamento della quota del 75% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati negli ultimi tre anni in cui la specie è stata cacciata, iniziando altresì ad applicare tutte le azioni dedicate direttamente al prelievo venatorio (calendario, carniere, ecc.);*

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione del piano di gestione nazionale citato, tenuto conto dello status della specie e a tutela della stessa, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità, consentire nella stagione venatoria 2025/2026 il prelievo della specie pavoncella (*Vanellus vanellus*):

- dal 15 novembre 2025 al 31 gennaio 2026;
- per un massimo stagionale di 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- nel limite massimo di prelievo a livello regionale di 997 capi annui (che corrispondono al 75% della media dei capi abbattuti negli ultimi tre anni in cui la specie è stata cacciabile) e pari a circa lo 0,007% della popolazione europea minima stimata;

Ritenuto inoltre di stabilire che tutti i capi della specie pavoncella prelevati devono essere segnati subito dopo l'abbattimento accertato nel tesserino venatorio regionale digitale (APP Toscaccia), al fine di disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi prelevabili;

Ritenuto inoltre di stabilire che il prelievo della specie pavoncella può essere sospesa al raggiungimento del 90% (897 capi) del numero dei capi prelevabili; l'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca acque interne e mediante apposita messaggistica sulla APP Toscaccia;

Visto l'art. 18, comma 2 della legge 157/1992 che prevede che le Regioni consentono il prelievo delle specie cacciabili e i periodi di prelievo, previa acquisizione dei pareri di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta e dai quali le Regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione e prevede, inoltre che, tali pareri si intendono acquisiti decorsi i predetti 30 giorni;

Vista la richiesta di parere trasmessa ad ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) in data 10.10.2025 (prot. n.0800944);

Valutata l'urgenza, in considerazione dei tempi del prelievo venatorio, di procedere all'approvazione della presente delibera nelle more dell'acquisizione dei pareri di ISPRA e del CTFVN condizionando l'efficacia della stessa al rilascio dei citati pareri o al decorso di trenta giorni dall'invio delle richieste dei predetti pareri;

Considerato necessario, nell'intervallo di tempo fra le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi regionali e la costituzione della nuova Giunta regionale, dare mandato al competente settore della Giunta regionale di comunicare sul BURT e sul sito web istituzionale l'esito dei pareri di ISPRA e del CTFVN e i conseguenti effetti sul presente atto, o il decorso dei trenta giorni dall'invio delle richieste di espressione dei pareri stessi;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di autorizzare, in attuazione del “Piano di gestione nazionale per la pavoncella (*Vanellus vanellus*)” il prelievo venatorio della specie pavoncella (*Vanellus vanellus*):

- a) dal 15 novembre 2025 al 31 gennaio 2026;
 - b) per un massimo stagionale di 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
 - c) nel limite massimo di prelievo a livello regionale di 997 capi annui (che corrispondono al 75% della media dei capi abbattuti negli ultimi tre anni in cui la specie è stata cacciabile) e pari a circa lo 0,007% della popolazione europea minima stimata;
- 2. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo l'abbattimento accertato nel tesserino venatorio regionale digitale (APP Toscaccia) il cui utilizzo è obbligatorio;
 - 3. di stabilire che il prelievo della specie pavoncella può essere sospesa al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili (897 capi); l'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca acque interne e mediante apposita messaggistica sulla APP Toscaccia;
 - 4. di dare mandato al Settore Attività Faunistico Venatoria sopra citato di comunicare sul BURT e sul sito web istituzionale l'esito dei pareri di ISPRA e del CTFVN e i conseguenti effetti sul presente atto, o il decorso dei trenta giorni dall'invio delle richieste di espressione dei pareri stessi;
 - 5. di stabilire che l'efficacia della presente delibera decorre dalla pubblicazione sul BURT delle comunicazioni di cui al punto 4.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI